

FOGLIO INFORMATIVO della Segret. Org. di Coordinam. RR.SS.AA. in Deutsche Bank

c/o Deutsche Bank	Genova - Via Garibaldi, 5	Tel. 010 2706873	PIANA Mario
	Milano - Viale Legioni Romane, 27	Tel. 02 40242874	GEMELLI Maurizio
c/o DB Area Terr. Nord Lomb.	Lecco - Piazza Garibaldi, 12	Tel. 0341 480627	TRINCA T. Angelo
		Tel. 0341 275576	MAGNELLI Franco
c/o DB Area Terr. Centro Sud	Salerno - Via L. Guercio, 1	Tel. 089 798807	SICA Candido

per invio messaggistica/informativa utilizza e-mail: **fiba.cisl@db.com**

SPECIALE

FONDO PENSIONE

BREVE INFORMATIVA SUL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK

- 1 A COSA SERVE**
- 2 LA GESTIONE**
- 3 LA CONTRIBUZIONE**
- 4 LE PRESTAZIONI**
- 5 L'USCITA DAL FONDO**

A COSA SERVE



Il Fondo Pensione ha la natura giuridica di "associazione non riconosciuta". E' da collocarsi nel secondo pilastro della previdenza (la cosiddetta previdenza complementare), poiché ha uno scopo previdenziale integrativo, in altre parole l'erogazione, a favore degli aderenti, di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico. Tali rendite sono distinte e aggiuntive rispetto a quelle dell'I.N.P.S.

Breve inquadramento teorico sull'argomento ...

Per avere le idee più chiare!!

La fonte istitutiva del ns. Fondo Pensione è il complesso degli accordi collettivi dai quali è scaturito l'attuale assetto statutario.

L'adesione al Fondo è volontaria.

Gli iscritti al Fondo Pensione sono i Pensionati (ex Dipendenti o loro superstiti) che fruiscono della rendita e i Dipendenti della Deutsche Bank Spa e delle Società del Gruppo che hanno scelto di aderirvi. I dipendenti iscritti nello Statuto vengono identificati sotto il termine di "Partecipanti".

Ai sensi dell'art.18, co.7 del Dlgs124/1993 i Partecipanti sono distinti in:

- ❖ "vecchi iscritti" = soggetti che al 28.04.93 risultavano già iscritti a forme di previdenza complementare;
- ❖ "nuovi iscritti" = soggetti iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93, di prima occupazione o non di prima occupazione(*)

(*)Coloro che al 28.4.93 avevano già maturato una qualsiasi anzianità contributiva

Gli iscritti sono legittimati al voto nell'Assemblea.

Il Fondo Pensione è di tipo "chiuso" in quanto vi possono partecipare, volontariamente, solo i dipendenti di Deutsche Bank SpA e delle società aderenti purché con contratto di lavoro assoggettato alla legge italiana.

2

Come far fruttare i nostri capitali

LA GESTIONE

La gestione viene svolta attraverso gli Organi del Fondo Pensione:

- ❖ l'Assemblea dei Partecipanti;
- ❖ il Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri (4 di nomina aziendale e 4 nominati dall'Assemblea);
- ❖ il Collegio Sindacale composto da 4 membri (2 Banca + 2 Assemblea).

La gestione del patrimonio del Fondo è affidata al Consiglio di Amministrazione che può espletarla anche con incarichi a gestori professionali.

La capitalizzazione è il sistema tecnico-finanziario di gestione che viene applicato dal Fondo Pensione, in linea con il dettame della legislazione sulla previdenza complementare. Il regime pensionistico è quindi a "contribuzione definita", nel senso che le prestazioni (pensioni) non sono stabilite a priori, ma scaturiscono dalla capitalizzazione dei contributi versati sulla propria posizione.

Per questo il rendimento degli accantonamenti è determinante nel costruire la futura prestazione

Tutte le spese relative alle attività amministrative sono a carico della Banca

3

I versamenti sulle singole posizioni

LA CONTRIBUZIONE

Ogni Partecipante ha nel Fondo una posizione individuale detta "Conto Pensione" dove confluiscono:

- ❖ Contributo Aziendale
 - ✓ per i 'vecchi iscritti' 5% dell'imponibile previdenziale
 - ✓ per i 'nuovi iscritti' 5,50% sull'imponibile TFR
 - ✓ per gli assunti a 'tempo determinato' 2% sull'imponibile TFR
- ❖ Contributo Dipendente :
 - ✓ per "vecchi" e "nuovi iscritti" un importo calcolato rispettivamente sull'imponibile previdenziale o sull'imponibile TFR che può variare dallo 0,50% al 7% (1%; 1,50%; 2%; 2,50; 3 ecc.); la percentuale di contribuzione può essere annualmente modificata dal partecipante.
- ❖ Quota TFR
 - ✓ per i "vecchi iscritti" scelta tra il 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dell'imponibile TFR oppure tutta la quota TFR pari al 6,91% della retribuzione annuale utilizzata per il calcolo del TFR;
 - ✓ per i "nuovi iscritti *di prima occupazione*" obbligo di versare l'intero TFR;
 - ✓ per i "nuovi iscritti" *non di prima occupazione* obbligo di versare una quota TFR pari almeno al 50% della contribuzione (dipendente + azienda);
- ❖ Rendimento del Fondo Pensione
 - ✓ il Conto Pensione viene incrementato mensilmente dal rendimento maturato.

LE PRESTAZIONI

4

La pensione integrativa o il capitale maturato

Il Fondo Pensione eroga agli aventi diritto le seguenti prestazioni:

- ❖ Una **rendita** determinata dalla conversione del Conto Pensione individuale secondo i coefficienti attuariali. Può essere *non-reversibile* (cessa con la morte del titolare) o *reversibile al coniuge* (alla morte del titolare passa al coniuge nella misura del 60%)
- ❖ La **liquidazione del capitale** (vedere la convenienza nella scheda sulla 'fiscalità'); *per i 'nuovi iscritti' l'opzione capitale è consentita solo nella misura del 50%*;
- ❖ Un'**anticipazione** sul proprio conto capitale giustificata e documentata solo per le motivazioni previste dalla Legge (Acquisto/spese prima casa – Spese sanitarie - Spese per formazione o congedi parentali). L'anticipo si può richiedere solo decorsi 8 anni di iscrizione al fondo.

L'USCITA DAL FONDO

5

La liquidazione del conto capitale o il giro ad altro fondo

A seguito di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto al pensionamento I.N.P.S. il partecipante può esercitare le seguenti opzioni:

- ❖ farsi liquidare il capitale con la tassazione descritta nel riquadro "fiscalità".
- ❖ spostare ad altro Fondo aziendale o Fondo aperto l'intero Conto Pensione senza penalizzazioni né tassazioni.

In caso di sopraggiunta inabilità al lavoro o di decesso in servizio, verrà liquidata all'interessato o eventuali legittimi eredi la quota di Capitale.

In caso di decesso in servizio il riscatto è effettuato dal coniuge o dai figli o – se ancora conviventi e a carico dell'iscritto – dai genitori. In assenza di queste figure il conto pensione resta acquisito dal Fondo.

A questo proposito si consiglia ai Dipendenti 'single' e senza convivenza con i genitori di indicare al Fondo i propri eventuali eredi.



LA FISCALITA' DEL FONDO PENSIONI - D.L. n. 47/2000

REGIME FISCALE SULLA CONTRIBUZIONE IN VIGORE DALL'1.1.2001

	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI	
DEDUCIBILITA'	La contribuzione al fondo (lavoratore + azienda) è deducibile entro i seguenti limiti: * 12% del reddito complessivo per un MASSIMO di € 5.165 possono dedurre contributi superiori a € 5.165 i "vecchi iscritti" che nel 1999 hanno effettuato versamenti oltre tale limite	La contribuzione al fondo (lavoratore + azienda) è deducibile entro i seguenti limiti: * 12% del reddito complessivo * massimo € 5.165	
TFR	Nessun obbligo di destinazione al fondo di alcuna quota TFR	1^a occupazione Obbligo di conferimento integrale del TFR	NON 1^a occupazione Obbligo di conferimento del TFR nella misura del 50% dei contributi versati; es.: se i versamenti al fondo sono € 4.000, compresa la quota banca, la quota TFR deve essere almeno di € 2000.



LA FISCALITA' DEL FONDO PENSIONI - D.L. n. 47/2000

REGIME FISCALE SULLE PRESTAZIONI

DAL 1 GENNAIO 2001

VECCHI E NUOVI ISCRITTI

PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUTA	NOTE
RENDITA (Pensione)	Intera prestazione al netto dei redditi già tassati (rendimenti del fondo)	Aliquota progressiva IRPEF sul reddito. Sulla prestazione da rendimento si applica l'aliquota del 12,5%.	
IN FORMA CAPITALE PER 1/3 (2/3 in rendita)	Intera prestazione al netto della quota costituita dai rendimenti del fondo già sottoposti a tassazione dell'11% : Imponibile = contributi dipendente+contributo azienda+ quota TFR	Acconto in sede di liquidazione con aliquota stabilita con criteri TFR ove durata ed imponibile si riferiscono al fondo stesso; successivo conguaglio con aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni.	Nuovi iscritti: forma capitale consentita solo per il 50% della prestazione; 100% se la rendita annua è inferiore alla pensione sociale.
IN FORMA CAPITALE OLTRE 1/3 O TOTALE	Intera prestazione compresi i rendimenti già tassati all'11% (doppia tassazione sulla quota costituita dai rendimenti)		

FINO AL 31 DICEMBRE 2000

VECCHI ISCRITTI

RENDITA (Pensione)	87,50% dell'ammontare della rendita	Aliquota progressiva IRPEF sul reddito.	
FORMA CAPITALE	Intera prestazione al netto del contributo del lavoratore (max 4% retribuzione annua lorda)	Tassati con aliquota TFR	Consentita fino al 100% della prestazione

NUOVI ISCRITTI

RENDITA (Pensione)	87,50% dell'ammontare della rendita	Aliquota progressiva IRPEF sul reddito.	
FORMA CAPITALE	Intera prestazione al netto del contributo del lavoratore (max 2% retribuzione annua lorda) e delle quote esenti del TFR (in misura proporzionale al TFR versato al fondo)	Tassati con aliquota TFR	Consentita fino al 50% della prestazione

*Per qualsiasi informazione o chiarimento chiamate la **FIBA CISL** :*

MAURIZIO GEMELLI Milano tel. 02 40242874
AGOSTINO DE-CIECHI Milano tel. 02 40242744

...oltre ai Responsabili della Segreteria indicati nel frontespizio

